

XIV legislatura

A.S. 3684:

"Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui"

Dicembre 2005
n. 174



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Laura Baronciani
dott.ssa Carla Di Falco
dott.ssa Maria Laura D'Onofrio
dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 2117 - 5262

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

.....

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa (assente)
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

INDICE

Articolo 1 (Incentivazione della ricerca nelle università)..... pag.	1
Articolo 2 (Rinegoziazione di mutui)	pag. 2
Articolo 3 (Assistenza dei soggetti affetti da sindrome da talidomide)..... pag.	3
Articolo 4 (Indennizzo per i soggetti emofiliaci danneggiati da somministrazioni di emoderivati)	pag. 5
Articolo 5 (Deputazioni e società di storia patria)..... pag.	6

Articolo 1

(Incentivazione della ricerca nelle università)

L'articolo provvede all'adeguamento, per un importo pari a 32,446 milioni di euro, del fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

Il citato incremento è volto ad assicurare la corresponsione di assegni annuali di ricerca nelle università e trova copertura finanziaria a valere sulle risorse stanziare negli accantonamenti di parte corrente (Ministero economia e finanze) del Fondo speciale iscritto nel bilancio triennale dello Stato per il triennio 2005/2007.

La RT si limita ad illustrare le modalità di copertura finanziaria a valere delle risorse stanziare nel fondo di parte corrente del Ministero della Salute e originariamente destinate al riconoscimento di borse di studio ai medici specializzandi, per cui è in corso di approvazione in Parlamento un apposito provvedimento.

Al riguardo, pur nell'assunto che il predetto finanziamento di borse di studio operi comunque nei limiti delle risorse stanziare, sarebbe comunque utile l'acquisizione di una

valutazione circa la possibilità che si determinino istanze di stabilizzazione ope legis, da cui deriverebbero maggiori oneri per la finanza pubblica¹.

Per i profili di quantificazione, sarebbero comunque utili ulteriori elementi circa l'impatto stimato in termini di numero di borse di studio di ricerca aggiuntive finanziabili dalle Università², nonché indicazioni circa il numero di borse di studio non più finanziabili per il triennio 2005/2007 per i medici specializzandi³.

Articolo 2

(Rinegoziazione di mutui)

La norma aggiunge all'articolo 1, comma 71, della legge n. 311 del 2004, una serie di disposizioni concernenti le rinegoziazioni di mutui per i quali lo Stato ha rapporti di pagamento diretti con gli istituti finanziatori. In questi casi le operazioni di rinegoziazione sono effettuate direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Si stabilisce infine che nel caso in cui

¹ In proposito, pur rilevando che l'articolo 51, comma 6 ultimo periodo della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce espressamente che "gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei ricercatori", si segnala comunque il parere reso dalla V Commissione della Camera dei deputati, in relazione all'A.C. 3687, relativamente alle borse di studio previste per i medici specializzandi, laddove si legge che, per il triennio successivo a quello in corso, sono reali i rischi che "la corresponsione delle stesse borse dia luogo.. a diritti suscettibili di determinare maggiori oneri a regime per la finanza pubblica". A conferma dei rischi di stabilizzazione del "precariato", si segnalano i dati più recenti riferibili al 2002, che indicano una platea di ricercatori di "fatto" nelle Università italiane che conta circa 30.000 dottorandi di ricerca e 15.200 assegnisti e contrattisti di ricerca (il più delle volte già dottori di ricerca in "attesa" del posto a ricercatore di ruolo). Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Giunte e Commissioni parlamentari*, 11 ottobre 2005, e Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, "l'Università in cifre 2005", cap. III "le risorse", pag. 14.

² Da notizie tratte dal sito INTERNET della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'importo indicato dovrebbe essere destinato alla immissione in programmi di ricerca di circa 2000 giovani ricercatori.

³ In proposito, si segnala che la relazione illustrativa iniziale all' A.C. 3687 (poi confluita nel testo unificato A.C. 3687, 4859, 5659), nell'evidenziare la necessità di operare un intervento legislativo volto a finanziare le borse di studio destinate ai medici specializzandi, indicava inizialmente in 30.000 unità la platea di medici che prestano attualmente servizio presso i policlinici senza che ricevano "una equa retribuzione e la necessaria tutela previdenziale ed assicurativa". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Giunte e Commissioni parlamentari*, 11 ottobre 2005.

dall'operazione di rinegoziazione discendano maggiori oneri rispetto agli stanziamenti complessivi di bilancio, essi devono essere compensati dalla minore spesa complessiva sostenuta per interessi sui titoli del debito pubblico emessi per l'ammortamento dei mutui.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che l'invarianza finanziaria non appare certa ex-ante. La compensazione prospettata, infatti, potrebbe non risultare idonea qualora i maggiori oneri connessi alle operazioni di rinegoziazione dei mutui, presumibilmente associati al pagamento di penalità, siano superiori ai risparmi connessi alla riduzione degli stanziamenti di bilancio per il pagamento degli interessi derivanti dalla mancata emissione di titoli di Stato per il rifinanziamento delle rate in scadenza.

Inoltre, non risulta chiaro a quale circostanza sia riconducibile l'asserita minore spesa per interessi, se non alla "velocizzazione" delle operazioni di rinegoziazione conseguente alla effettuazione diretta da parte del Ministero delle operazioni in parola e quindi agli effetti di "anticipo" dei risparmi originariamente associati al citato articolo 71.

In ultima analisi, occorre chiarire se l'effettuazione dell'operazione di rinegoziazione è imprescindibilmente subordinata all'accertamento preventivo, ove possibile, dell'invarianza d'oneri.

Articolo 3

(Assistenza dei soggetti affetti da sindrome da talidomide)

Il comma 1 inserisce la sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni

sanitarie, ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1998 (articolo 5, comma 1, lettera a)), ponendo a carico del Ministro della salute il compito di inserire la suddetta sindrome tra le malattie croniche e invalidanti individuate nel decreto ministeriale n. 329 del 28 maggio 1999 (comma 2).

La RT esclude che dalle suddette norme derivino oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizione che si limiterebbe a rendere esplicito un diritto di cui i soggetti affetti dalla sindrome (indicati in circa 50 unità) già attualmente godono in quanto tutelati all'interno dell'ampia categoria dei nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici, di cui al citato decreto ministeriale n. 329 del 1999.

Al riguardo, andrebbe assicurata la portata meramente chiarificatrice della disposizione, soprattutto in rapporto all'estensione delle prestazioni sanitarie correlate alla sindrome, specificando se, per esempio, la disposizione implichi anche il riconoscimento della gratuità di trattamenti volti alla stabilizzazione della situazione osteo-articolare dei soggetti affetti. In rapporto alla platea di riferimento, pur trattandosi di un dato irrilevante nel caso in cui venisse confermata la portata meramente chiarificatrice della norma, si osserva che la stima recata dalla RT (circa 50 unità) non appare esattamente in linea con alcune stime non ufficiali che indicano in circa 150 i nati affetti dalla sindrome in Italia, dei quali meno della metà ancora in vita.

Il comma 3 include la sindrome in esame nel novero delle menomazioni fisiche per le quali è previsto, per il soggetto affetto, l'esonero da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilità.

La RT non valuta la norma.

Non si hanno rilievi da formulare al riguardo.

Articolo 4

(Indennizzo per i soggetti emofiliaci danneggiati da somministrazione di emoderivati)

Il comma 1 prevede l'attribuzione agli emofiliaci, che hanno nei termini attivato la procedura transattiva di cui al decreto-legge n. 89 del 2003 e per i quali tale procedura non risulti definita entro il 31 ottobre 2005, di un ulteriore indennizzo equivalente a quello derivante dall'applicazione dei criteri transattivi fissati dal decreto ministeriale 3 novembre 2003. La corresponsione di tale indennizzo è subordinata alla formale rinuncia, da parte degli interessati, ad ogni ulteriore pretesa nei confronti dello Stato o degli enti del SSN, nonché alla estinzione, a spese compensate, dei giudizi in atto.

Con il comma 2 si provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 1, valutati in 55 mln di euro per il 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 89 del 2003.

La RT si limita ad illustrare la norma, mentre la relazione illustrativa chiarisce che la norma è volta ad evitare una inammissibile disparità di trattamento tra i 714 soggetti che sono già stati risarciti sulla base di precedenti accordi transattivi e i 102 emofiliaci in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione a transazione, ma per i quali (con l'eccezione di soli 3 casi) la sentenza n. 11609/2005 della Corte di Cassazione precluderebbe l'accesso alle procedure transattive. La norma, pertanto, provvede alla concessione in via straordinaria di un indennizzo aggiuntivo di importo equivalente a quello di cui avrebbero goduto se si fosse conclusa la transazione.

In relazione ai profili di quantificazione, si rileva che lo stanziamento previsto, alla luce dell'estensione della platea dei soggetti interessati indicata nella relazione illustrativa, implicherebbe un risarcimento unitario medio pari a circa 540.000 euro. Andrebbe al riguardo assicurato che tale importo risulti in linea con l'omologo valore registrato in relazione ai 714 soggetti emofilici per i quali sono state già concluse le procedure transattive, atteso che l'onere, pur configurato in termini di tetto di spesa, è in realtà dalla norma medesima direttamente correlato ai parametri oggettivi di cui al decreto ministeriale 3 novembre 2003, il che potrebbe teoricamente determinare l'insufficienza delle risorse stanziata.

Per quanto attiene alla clausola di copertura, si evidenzia innanzitutto l'opportunità, stante le considerazioni appena svolte, di inserire un'apposita clausola di salvaguardia degli effetti finanziari. Nulla da osservare da un punto di vista tecnico in merito alla copertura adottata, atteso che l'autorizzazione di spesa ridotta risulta finalizzata proprio alla conclusione di accordi transattivi per le fattispecie in esame e sembra presentare le necessarie risorse⁴, circostanza in relazione alla quale appare utile una conferma.

Articolo 5

(Deputazioni e società di storia patria)

Si esclude l'applicazione alle Deputazioni e società di storia patria delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 419 del 1999 in materia di privatizzazione, trasformazione in strutture scientifiche universitarie, fusione o unificazione strutturale degli enti pubblici elencati in apposita tabella

⁴ Si tratta dello stanziamento iscritto nel capitolo 2401 dello stato di previsione del Ministero della salute, ammontante a 198,5 mln di euro per il 2005. Sulla base di un'interrogazione al sistema informativo della RGS effettuata in data 7 dicembre 2005 risultano infatti ancora non impegnati quasi 118 mln di euro.

allegata al predetto atto. In particolare, viene esclusa l'unificazione strutturale del suddetto istituto con enti appartenenti allo stesso settore di attività, unificazione prevista dall'articolo 1 del DPCM 23 maggio 2001.

La RT non considera la norma, mentre la relazione illustrativa ricorda che è in corso di registrazione presso la Corte dei conti un decreto del Presidente della Repubblica con il quale si provvede all'unificazione di istituti ed enti di studi storici, fra i quali sono incluse le Deputazioni e società di storia patria, che tuttavia non avrebbero dovuto essere oggetto del programma di razionalizzazione, in ragione della loro natura privatistica.

Al riguardo, atteso che la RT alla legge delega n. 59 del 1997 (in attuazione della quale è stato emanato il decreto legislativo n. 419), per la parte di rilievo in questa sede, attribuiva alle suddette disposizioni di razionalizzazione effetti di risparmio valutati in complessivi 1,5 mld di lire annui per il complesso dei 28 enti considerati, si fa presente che la norma in esame sembra suscettibile di determinare una contrazione, sia pur molto contenuta, dei risparmi appena indicati. Sarebbe pertanto auspicabile l'acquisizione di maggiori elementi di valutazione in merito.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it